

N. 4869/2012 R. g. notizie di reato
N. 909/2013 R. g. gip

N. 477 / 14 Reg. Sent.
Data del deposito **25 LUG. 2014**

Data di irrevocabilità _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione Pen.

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI UDINE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare **dott. Roberto VENDITTI**,
all'udienza in camera di consiglio del **28 maggio 2014** ha pronunciato e pubblicato, dandone lettura, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

- **STRASSOLDO GRAFFEMBERGO Raimondo**, nato il 24.09.1942 a Roma, residente a Cervignano del Friuli in loc. Strassoldo via dei Castelli n. 24
- con domicilio eletto c/o studio del difensore Avv. Duccio VALENTE in Udine, in Corte Savorgnan n. 6
- assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Duccio VALENTE del Foro di Udine, munito di procura speciale

libero – presente

imputato

- del reato p. e p. dall'art. 323 c. p. perché, in qualità di presidente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi - presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Udine,
in violazione dell'art. 97 comma 1 della Costituzione, dell'art. 35 D.lgs. 165/2001, dell'art. 4 commi 12 e 13 del D.P.R. 19.10.1998 n. 390 come modificato dal D.P.R. 23.3.2000 n.

117 recante "Regolamento concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori", dell'art. 15 del Regolamento per il reclutamento del personale docente e ricercatore dell'Università di Udine approvato con D.R. n. 428 del 31.5.1999, degli artt. 56, 479 c. p., nonché esercitando il proprio potere per finalità estranee a quelle per le quali gli era stato conferito ed in particolare per favorire il candidato Orioles Marco, al dichiarato scopo di invalidare la procedura all'esito della quale sarebbe risultata vincitrice Rinaldi Emanuela Emilia, terminata la fase di valutazione dei candidati con attribuzione dei punteggi da parte di ciascun componente della commissione,

- nella seduta del 7 maggio 2011 e in quella successiva del 20 maggio 2011 rifiutava di firmare i verbali della commissione e la relazione finale qualora non fossero stati modificati i punteggi attribuiti ai candidati facendo risultare vincitore Orioles Marco,
- nella seduta del 6 luglio 2011, convocata per risolvere l'*impasse*, presentava alle altre due componenti della commissione una bozza di verbale della seduta del 20.5.2011 - che avrebbe dovuto sostituire quello redatto all'esito della seduta e da lui non sottoscritto - ideologicamente falsa in quanto riportante contrariamente al vero che il professor Strassoldo nella seduta del 20.5.2011 aveva manifestato il proprio disaccordo in ordine alla serietà del lavoro compiuto invitando le colleghe a dedicare adeguato tempo alla valutazione delle pubblicazioni dei candidati;

con la condotta sopra descritta intenzionalmente procurava un ingiusto danno a Rinaldi Emanuela Emilia e all'Università degli Studi di Udine che si vedeva costretta a nominare una nuova commissione giudicatrice e a rifare l'intera procedura di valutazione, all'esito della quale risultava vincitrice Rinaldi Emanuela Emilia.

In Udine fino al 6.7.2011

- del reato p. e p. dagli artt. 56, 479 c. p. perché, predisponendo e sottoponendo alla firma delle altre due componenti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi - presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Udine una bozza di verbale della seduta della commissione del 20.5.2011 - che avrebbe dovuto sostituire quello redatto dalle colleghe all'esito della seduta e da lui non sottoscritto - ideologicamente falsa in quanto riportante, contrariamente al vero, che il professor Strassoldo nella seduta del 20.5.2011 aveva manifestato il proprio disaccordo in ordine alla serietà del lavoro compiuto invitando le colleghe a dedicare adeguato tempo alla valutazione delle pubblicazioni dei candidati, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a formare un falso verbale della suddetta procedura di valutazione, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà e segnatamente perché le altre due componenti della commissione rifiutavano di firmare.

In Udine il 6.7.2011.

Identificata la **persona offesa** in:

Università degli Studi di Udine in persona del Magnifico Rettore *pro tempore* - non presente.

Conclusioni delle parti:

Il Pubblico Ministero: continuazione, più grave il capo 1, diminvente di rito, anni 1 di reclusione.

il difensore dell'imputato: assoluzione con la formula più ampia in subordine con quella ritenuta di giustizia. In estremo subordine minimo della pena, benefici di legge.

motivi della decisione

Con decreto 24.05.2010, n. 283, il Rettore dell'Università degli Studi di Udine indiceva le procedure di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario presso altrettante facoltà dell'ateneo udinese.

reputo

Scaduto il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, ciascuna facoltà provvedeva alla nomina del membro interno, come disposto dall'art. 1 della l. 1/2009, e la facoltà di Lingue e Letterature Straniere, cui afferiva il posto di ricercatore di "Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore SPS/08", nominava in sede consiliare e all'unanimità il prof. Raimondo Strassoldo di Graffemberg, ordinario presso la facoltà stessa.

I componenti sorteggiati erano la prof. Carla Ota De Leonardis, dell'Università di Milano Bicocca, e la prof. Grazia Priulla, dell'Università di Catania.

Il decreto rettorale di costituzione della commissione giudicatrice veniva pubblicato in G.U. 11.01.2011.

La commissione iniziava i lavori in data 04.04.2011, nominava lo Strassoldo e la Priulla, rispettivamente, presidente e segretario, redigeva i criteri di massima per la valutazione dei candidati, prendeva atto che i lavori dovevano concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di nomina e fissava per il 05.05.2011 la riunione per l'esame dei titoli e pubblicazioni dei candidati, per il 06.05.2011 la convocazione dei candidati per l'illustrazione e la discussione dei titoli e per il 07.05.2011 la riunione per la valutazione comparativa e la designazione del vincitore (verbale commissione giudicatrice 04.04.2011).

Alla riunione del 05.05.2011 (ore 9.00 - 19.30) la commissione esaminava i titoli e le pubblicazioni oggetto di valutazione.

Il giorno 06.05.2011 (ore 08.15 - 13) i tredici candidati presentatisi alla convocazione effettuavano i colloqui di illustrazione e discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nella sessione pomeridiana (14.15 - 19.30) i commissari valutavano i singoli candidati, redigendo un giudizio complessivo per ciascuno di essi.

Il giorno 07.05.2011 (ore 09.00 - 19.00) si svolgeva la valutazione comparativa dei candidati, che proseguiva e si concludeva alla successiva riunione del 20.05.2011 (ore 15.00 - 18.00).

con la
firma
il verbale
i della commissione

Il verbale di detta riunione conclusiva dava atto che la commissione attribuiva a maggioranza il punteggio a ciascun candidato e formulava i giudizi collegiali, "con il parere discorde del presidente", il quale non apponeva la sua sottoscrizione sul verbale stesso, che recava quindi le sottoscrizioni delle sole commissarie De Leonardis e Priulla.

La relazione finale, contenente la dichiarazione del vincitore della procedura, individuato nella dott.ssa Emanuela Emilia Rinaldi, del pari riportava le sottoscrizioni delle componenti De Leonardis e Priulla, ma non dello Strassoldo.

La documentazione in atti, costituita oltre che dai verbali poc'anzi citati, anche dalla corrispondenza intercorsa tra i commissari e tra gli stessi e l'ateneo, fornisce una prima evidenza di quanto accadeva in seno alla commissione.

Già nella nota dello stesso 20.05.2011 con la quale la commissione (*rectius*, anche in questo caso le sole commissarie De Leonardis e Priulla) consegnava agli uffici, per il tramite dello Strassoldo, i verbali del concorso, le commissarie davano atto che la relazione finale era priva

della firma del presidente Strassoldo, *“che non ritiene di procedere in tal senso”* (si intende, alla sottoscrizione).

Lo Strassoldo, in una nota accompagnatoria del 23.05.2011 indirizzata al Magnifico Rettore, si dichiarava in palese disaccordo con le valutazioni dei concorrenti operate dalle colleghe, lamentando che le operazioni erano a suo giudizio durate troppo poco, sostenendo nemmeno troppo velatamente che le due commissarie non avevano nemmeno letto le pubblicazioni dei candidati, e che le stesse avevano già assunto la decisione definitiva nel corso della riunione del 06.05.2011 (quella dedicata ai colloqui con i candidati). Aggiungeva di avere inutilmente invitato le colleghe a dedicare un tempo maggiore alla valutazione dei candidati, concludendo di avere presenziato alla stesura dei verbali nn. 6 e 7 e della relazione finale *“solo per dovere di ospitalità”*, rimarcando che la mancanza della sua sottoscrizione indicava che egli non aveva *“alcuna responsabilità su quanto ivi è scritto”* (lettera Strassoldo 23.05.2011, aff. 185).

(fabbr!)
In una nota parimenti inviata al Magnifico Rettore, le proff. De Leonardis e Priulla ricostruivano la loro versione dei fatti, negando che il tempo dedicato alla valutazione comparativa dei candidati fosse inadeguato e precisando che i lavori avrebbero potuto concludersi secondo il programma collegialmente stabilito, alla riunione del 07.05.2011, ma che la mancata conclusione dei lavori era determinata dalla *“sopravvenuta improvvisa contrarietà”* dello Strassoldo, il quale non solo rifiutava di firmare i giudizi individuali che aveva già redatto (circostanza di sicuro rilievo probatorio, come si dirà in seguito) e i giudizi complessivi che la commissione stava preparando, ma nemmeno intendeva presentare una relazione di minoranza – prevista dal regolamento di ateneo nelle procedure di selezione del personale docente e ricercatore, quando uno dei commissari sia dissenziente rispetto agli altri – allo scopo, che le commissarie affermano *“dichiarato”* dall'imputato, di non consentire il completamento della procedura selettiva.

Nella nota si concludeva che la commissione, preso atto della situazione di stallo che si era venuta a creare, decideva di aggiornarsi al 20.05.2011 *“per tentare di approdare ad un confronto più sereno e arrivare a designare il vincitore”*, ma anche a tale incontro, una volta ribadite le rispettive posizioni in merito alle valutazioni dei candidati, lo Strassoldo *“dichiarava di non voler partecipare ai lavori, non intendendo in alcun modo modificare il proprio atteggiamento precedente a meno che non si ribaltassero punteggi e giudizi”* (nota De Leonardis e Priulla, 16.06.2011).

I verbali, privi della sottoscrizione dello Strassoldo, pervenivano al Magnifico Rettore, il quale redigeva in data 21.06.2011 una nota indirizzata a tutti i commissari nella quale, ricordando che il regolamento di ateneo prevedeva la possibilità di redigere una relazione di minoranza, esortava la commissione a riunirsi nuovamente *“per portare a termine ritualmente i lavori relativi alla procedura di valutazione comparativa”* (nota prof. Compagno 21.06.2011, aff. 112).

Nei giorni immediatamente successivi intercorreva uno scambio di messaggi di posta elettronica tra i commissari, i quali individuavano nel 06.07.2011 la data dell'ulteriore riunione nella quale lo Strassoldo assicurava di voler redigere la relazione di minoranza e *“firmare gli ultimi verbali”* (e-mail Strassoldo 28.06.2011, aff. 115).

Non questo era, invece, l'esito di tale riunione.

In due distinte note inviate dalle commissarie De Leonardis e Priulla al Magnifico Rettore, e dallo Strassoldo all'Ufficio Concorsi dell'Ateneo, i protagonisti della vicenda ricostruivano la riunione in modo sostanzialmente conforme, pur attribuendosi reciprocamente la responsabilità per l'esito negativo della procedura.

Le proff. De Leonardis e Priulla davano atto che lo Strassoldo si era presentato alla riunione portando con sé il testo, da lui autonomamente predisposto, di un nuovo verbale della precedente riunione (verbale n. 6 del 20.05.2011, aff. 189) che, a giudizio delle scriventi, ricostruiva ciò che era accaduto in quella riunione in modo non veritiero e lesivo della loro dignità professionale e della correttezza del loro operato. In particolare, le commissarie stigmatizzavano la parte del verbale nella quale lo Strassoldo aveva lamentato (descrivendolo come conflitto emerso nel corso di quella riunione) che la valutazione comparativa dei candidati da parte delle due docenti si era svolta in tempi insufficienti, tanto da rendere a lui del tutto impossibile finanche la lettura delle loro pubblicazioni, la redazione dei giudizi e anche della relazione di minoranza. Il verbale concludeva che le due commissarie, nonostante la richiesta dello Strassoldo, decidevano comunque di passare alla proclamazione del vincitore, attività alla quale il presidente riteneva di non poter partecipare per la "compressione dei tempi imposta" (nota De Leonardis e Priulla, 06.07.2011).

Non molto difforni le parole dello Strassoldo, il quale confermava di avere portato alla riunione la "bozza della riunione precedente (20 maggio)", la bozza del verbale della riunione in corso e la bozza della relazione finale, precisando tuttavia che tali documenti dovevano intendersi "ovviamente aperti alla discussione ed eventuali proposte di modifica". Le due commissarie, tuttavia, dichiaravano di non voler sottoscrivere tali documenti e, dopo una breve fase nella quale ciascuno ribadiva la propria posizione, la riunione veniva sciolta "senza ipotizzare altre riunioni" (nota Strassoldo 07.07.2011).

Che altre riunioni si potessero "ipotizzare", per usare le parole dell'imputato, appariva d'altra parte piuttosto arduo. Quattro giorni dopo, infatti, l'11.07.2011, scadeva il termine semestrale previsto dall'art. 4, comma 11, DPR 117/2000 per la conclusione dei lavori della commissione, e il Rettore dell'Università ne decretava pertanto la decadenza (decreto 17.08.2011, aff. 118).

* * *

Il candidato che lo Strassoldo riteneva più meritevole di risultare vincitore del concorso era Marco Orioles (si vedano le valutazioni di merito svolte dall'imputato nella bozza della sua relazione di minoranza, predisposta in occasione della riunione del 06.07.2011 e non sottoscritta, aff. 190).

La responsabile del procedimento in seno all'Ateneo udinese, Silvia De Liddo, ricordava nel corso delle indagini che la partecipazione dell'Orioles al concorso era stata oggetto di una segnalazione da parte della preside della facoltà, prof.ssa Riem, in quanto il candidato era figlio di un docente della stessa facoltà (ed ex preside della stessa), circostanza che ai sensi della l. 240/2010 ne determinava l'incompatibilità a partecipare alla procedura (e-mail Riem 12.05.2011, aff. 109).

La De Liddo rispondeva che la questione era stata segnalata allo Strassoldo, il quale ne era a conoscenza, ma l'orientamento interpretativo condiviso in ateneo era di ritenere non applicabile al concorso in atto la novella normativa in quanto entrata in vigore in epoca successiva alla pubblicazione del bando.

La stessa De Liddo riferiva che, a seguito della decadenza della commissione Strassoldo, l'ateneo procedeva alla nomina di una nuova commissione, la quale ripeteva le procedure valutative già svolte dalla precedente e proclamava il vincitore oltre un anno dopo, nel settembre 2012. La vincitrice risultava quella stessa Emanuela Rinaldi che sarebbe risultata vincitrice anche nel maggio 2011 (e-mail De Liddo 13.05.2011; verbale s.i.t. De Liddo 09.11.2012; decreto rettorale 26.09.2012).

Nel corso di un'audizione a s.i.t. nel novembre 2012, la prof. De Leonardis rendeva dichiarazioni ancor più esplicite di quelle consegnate al Rettore nel maggio e nel luglio 2011, chiarendo quali erano le ragioni – a suo dire – che avevano indotto lo Strassoldo a rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di quella riunione del 07.05.2011 che, secondo il programma dei lavori, doveva essere dedicata alla valutazione finale dei candidati e alla proclamazione del vincitore.

La De Leonardis ricordava che l'opposizione dello Strassoldo si manifestava non già nella fase della riunione dedicata alla redazione dei giudizi sui singoli candidati, circostanza confermata dal fatto che anche l'imputato redigeva i propri (si vedano le aff. 194 e ss.), bensì al momento di stilare il giudizio collegiale. In quella fase, infatti, lo Strassoldo "*ci disse che bisognava modificare il punteggio per far vincere un particolare candidato*", vale a dire Marco Orioles, contro le valutazioni sino a quel momento compiute che vedevano prevalere Emanuela Rinaldi, candidata che aveva riportato un punteggio superiore (59 contro 55).

Ancora più chiaramente lo Strassoldo, secondo la De Leonardis, "*palesamente dichiarava di avere ricevuto un mandato istituzionale*", indicando così nell'Orioles una sorta di candidato predestinato alla vittoria.

Le due commissarie segnalavano allo Strassoldo che avrebbe potuto redigere la relazione di minoranza, ma l'imputato "*rifiutò pervicacemente*", dichiarando che se in quella seduta non era possibile proclamare la vittoria dell'Orioles, la commissione avrebbe dovuto riunirsi in un'altra occasione. De Leonardis e Priulla, pur apertamente contrarie a un ulteriore rinvio in virtù dell'incomprensibile e illegittimo atteggiamento del presidente, acconsentirono alla nuova convocazione unicamente nell'auspicio che nel frattempo lo Strassoldo avrebbe mutato il proprio atteggiamento ostruzionistico.

Il 20.05.2011, proseguiva la De Leonardis, a fronte della conferma da parte delle due commissarie delle precedenti valutazioni, lo Strassoldo "*ribadiva la necessità di modificare l'attribuzione dei punteggi con il chiaro intento di far prevalere il candidato Orioles*", minacciando che in caso contrario avrebbe contestato la serietà delle valutazioni da loro compiute, invocando l'annullamento della procedura.

In seguito la De Leonardis aveva colloqui telefonici sia con la preside della facoltà, prof.ssa Riem, sia con il Rettore prof.ssa Compagno, con le quali discuteva di quanto accaduto in seno alla commissione. La prima comunicava alla De Leonardis che lo Strassoldo, prima del bando di concorso, le aveva assicurato che l'Orioles non vi avrebbe partecipato per ragioni di opportunità legate al fatto che egli era figlio dell'ex preside della facoltà, mentre la seconda esprimeva alle due commissarie la sua solidarietà per quanto accaduto.

Quanto alla riunione del 06.07.2011, la De Leonardis dichiarava che il verbale presentato dallo Strassoldo – che nei suoi intendimenti avrebbe dovuto sostituire quello precedente – conteneva affermazioni mendaci laddove attestava che lo Strassoldo, il 20.05.2011, aveva contestato nel merito la serietà e l'approfondimento delle valutazioni compiute dalle altre commissarie, ciò che invece non era mai avvenuto (s.i.t. De Leonardis, 22.11.2012).

La prof. Priulla, nel corso della sua audizione a s.i.t., aggiungeva un ulteriore significativo dettaglio, specificando che già nel corso della riunione del 06.05.2011 lo Strassoldo aveva "*espresso verbalmente in sede comparativa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati*", e che il giorno successivo aveva "*espresso i suoi giudizi personali trascrivendoli su un appunto che poi però non ha voluto allegare al verbale definitivo*". Anche nel ricordo della Priulla, quindi, lo Strassoldo non aveva mai dichiarato di non poter formulare i giudizi per mancanza di tempo, ma "*quando nel giudizio comparativo si è accorto che il punteggio della candidata Rinaldi superava il punteggio dell'Orioles*" lo stesso dichiarava che avrebbe "*firmato i verbali solo se noi avessimo ribaltato punteggi e giudizi affinché potesse essere favorito il candidato locale che era Orioles*" (s.i.t. Priulla, 26.11.2012).

2

la nemica

!?

L'audizione della preside della facoltà, prof.ssa Riem, offriva conferma alle dichiarazioni rese dalla De Leonardis in merito alla partecipazione dell'Orioles alla procedura selettiva.

La preside dichiarava infatti che, già all'epoca di pubblicazione del bando di concorso, quando lei stessa parlava con lo Strassoldo per verificare se egli fosse disponibile ad assumere la carica di commissario interno, emergeva la possibilità che al concorso partecipasse l'Orioles, figlio del preside di facoltà in carica prima della Riem. Opportunamente, la Riem manifestava perplessità in quanto, *"seppur legittima sotto il profilo formale, la sua eventuale partecipazione al concorso avrebbe potuto creare imbarazzo anche alla luce della normativa in divenire, in particolare rispetto al fenomeno conosciuto come Parentopoli"*.

Lo Strassoldo, proseguiva la Riem, concordava con lei e sosteneva che Orioles non avrebbe presentato domanda di partecipazione (s.i.t. Riem, 31.01.2013).

(non poteva
risolvere)

L'imputato forniva la propria ricostruzione dei fatti nel corso di un interrogatorio in data 24.04.2013.

Lo Strassoldo, preliminarmente, contestava di avere voluto imporre la vittoria dell'Orioles, sostenendo di avere agito secondo criteri esclusivamente meritocratici, che a suo giudizio avrebbero dovuto vedere l'Orioles prevalere sulla Rinaldi.

Secondo l'imputato alla riunione del sabato (leggasi 07.05.2011) la commissione stilava i giudizi individuali e collegiali, e la De Leonardis assumeva l'incarico di stilare la bozza dei giudizi collegiali finali, riportando in essa i giudizi *"più o meno convergenti che erano stati fatti informalmente nel giorno precedente"*, sin qui sostanzialmente confermando le dichiarazioni rese dalla De Leonardis e dalla Priulla.

Quando la De Leonardis presentava tale bozza, nella quale la Rinaldi riportava il punteggio di 59 e Orioles di 55, *"ho eccepito che non potevano tenere per buoni quei punteggi informali che avevamo fatto nella fase precedente perché dovevamo discutere con approfondimento sulle pubblicazioni"*.

Seguiva, secondo lo Strassoldo, una discussione *"amichevole e approfondita"* sui due candidati in questione, all'esito della quale *"ci siamo dati appuntamento per la successiva riunione per proseguire la discussione"*.

Il 20.05.2011, riferiva l'imputato, le due commissarie si presentavano con atteggiamento da lui giudicato ostile, non modificavano i loro giudizi e iniziavano a redigere i verbali, che lo Strassoldo rifiutava di firmare sostenendo che *"le carte che stavano predisponendo non avevano alcun valore"* a causa della non adeguata valutazione delle pubblicazioni dei candidati.

A seguito dell'invito del Rettore a concludere tempestivamente i lavori, alla riunione del 06.07.2011 lo Strassoldo si presentava *"con l'intenzione di avvallare la candidatura della Rinaldi e di firmare i verbali predisposti dalle colleghe"*.

Nonostante tale espresso riferimento ai verbali *"predisposti dalle colleghe"*, lo Strassoldo proseguiva dichiarando che il 06.07.2011 egli si presentava con una nuova bozza di verbale del 20.05.2011, che le colleghe rifiutavano di firmare, riconoscendo che ciò era *"probabilmente"* dovuto alle valutazioni che la sua *"versione"* del verbale formulava nei confronti delle colleghe, accusate di non avere sufficientemente approfondito la valutazione dei candidati.

Secondo l'imputato il rifiuto delle colleghe di svolgere tale approfondimento era invece dovuto al fatto che le stesse non intendevano tornare a Udine, affermazione ribadita nel corso delle brevi spontanee dichiarazioni rese in udienza (interrogatorio Strassoldo, 24.04.2013).

Indiscutibile, evidentemente, l'illegittimità per contrarietà a norme di legge di rango costituzionale, primario e secondario, della condotta ostruzionistica opposta dallo Strassoldo al perfezionamento dell'*iter* concorsuale.

Il DPR 19.10.1998, n. 390, modificato dal DPR 23.03.2000, n. 117, fissa in sei mesi dalla pubblicazione in G.U. il termine massimo per il completamento dei lavori delle commissioni giudicatrici dei consorsi universitari, consentendo agli atenei di stabilire, con proprio regolamento, un termine diverso ma non superiore (art. 4, comma 11). Stabilisce altresì che al termine dei lavori la commissione indica i vincitori "con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti" (art. 4, comma 13).

Ne consegue l'illegittimità di un atteggiamento ostruzionistico quale quello dello Strassoldo, il quale non si limitava a esprimere valutazioni diverse rispetto a quelle degli altri commissari, ciò che rientrava nella fisiologia dei processi valutativi, ma rifiutando la sottoscrizione dei verbali impediva alla procedura stessa di perfezionarsi, ponendola in condizione di stallo e conducendola volontariamente verso la caducazione.

Solo un cenno, infatti, merita il rilievo in base al quale il dettato normativo che impone la conclusione dei lavori con deliberazione assunta a maggioranza, non già all'unanimità, non consente alcuno spazio deliberativo in capo al componente dissenziente, il quale ha bensì l'ovvia prerogativa di mettere a verbale la propria relazione di minoranza ma non quella di impedire il perfezionarsi della procedura sottraendosi all'obbligo di sottoscrizione dei verbali.

Il regolamento cui la norma primaria fa riferimento veniva adottato dall'ateneo udinese con decreto rettorale 31.05.1999, n. 438, il cui art. 15 disciplina le modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni esaminatrici. Tale regolamento prevede la deliberazione a maggioranza (comma 8), la possibilità di redigere relazione di minoranza (comma 10), e l'obbligo di approvazione e sottoscrizione della relazione finale – contenente l'indicazione della eventuale relazione di minoranza – da parte di "tutti i commissari" (comma 11).

Ancor più a monte nella gerarchia delle fonti, indubbio è il *vulnus* arrecato ai principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento, quest'ultimo previsto dall'art. 97 Cost., avendo la condotta dell'imputato determinato un ingiustificato ritardo nell'espletamento di una procedura concorsuale.

Condivisa la linea interpretativa più recente della Corte di Cassazione che, in tema di abuso di ufficio, afferma che il requisito della violazione di legge o di regolamento può consistere anche nella inosservanza del principio di imparzialità previsto dall'art. 111 comma 2 della Costituzione, espressione del più generale principio previsto dall'art. 97 della Costituzione, che impone ad ogni pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni di usare il potere conferitogli dalla legge esclusivamente per il perseguimento dell'interesse pubblico (Cass., sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 12370, in Ced 256003).

Ad abundantiam, il già menzionato decreto rettorale 24.05.2010, n. 283, prescriveva all'art. 9 gli adempimenti cui erano soggetti le commissioni giudicatrici. In punto di termini per la conclusione dei lavori il decreto, come ricordato poc'anzi, fissava in sei mesi dalla pubblicazione in G.U. il termine massimo entro il quale la procedura di valutazione doveva esaurirsi.

È ben vero, come sottolineato dalla difesa dell'imputato, che tale fonte prevedeva in capo al Rettore il potere di proroga, per una sola volta e per altri quattro mesi non ulteriormente prorogabili, ma tale potere era espressamente subordinato a una duplice condizione: 1) la presenza di comprovati ed eccezionali motivi; 2) la segnalazione di tali motivi da parte del presidente della commissione.

Strassoldo, perfettamente consapevole che la commissione decadeva l'11.07, non solo non chiedeva la proroga dei termini nemmeno in esito alla riunione infruttuosa del 06.07.2011, ma nella nota indirizzata all'Ufficio Concorsi, depositata tre giorni prima della scadenza del termine, non segnalava alcuna circostanza eccezionale, che sola avrebbe potuto costituire motivo di proroga, limitandosi a rappresentare di avere, a suo giudizio, correttamente svolto il proprio compito istituzionale (aff. 188).

Di più, sempre il regolamento in esame prevedeva bensì il potere del Rettore di sostituzione del commissario cui è imputabile la ragione del ritardo, ma ciò solo "nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga", e non quindi in caso di mancata conclusione dei lavori entro l'ordinaria scadenza.

Mancando il presupposto per attivare il potere di proroga in capo al Rettore, non vi era evidentemente spazio alcuno per la sostituzione dello Strassoldo.

Tale era, d'altra parte, la convinzione anche del Rettore prof. Compagno, la quale dichiarava che la proroga di quattro mesi "non ci è stata chiesta dal presidente e pertanto quello che eccezionalmente concede la legge non è stato disposto anche per assenza di valide motivazioni" (s.i.t. Compagno, 10.07.2012).

(ma perché le due comm. avevano affermato che non intendevano tornare più a VO)

Deve ora valutarsi quale delle contrapposte affermazioni in ordine alla finalità avuta di mira dall'imputato nel tenere la condotta contestata corrisponda a verità.

Si scontrano, come è emerso chiaramente nella parte ricostruttiva della motivazione, le affermazioni delle commissarie De Leonardis e Priulla, secondo le quali lo Strassoldo dichiarava che la vittoria dell'Orioles rientrava in un "mandato istituzionale" da lui ricevuto, tanto che nel caso di mancato sovvertimento dei punteggi già espressi egli avrebbe invalidato l'intera procedura, e l'affermazione dello Strassoldo secondo la quale egli non era in grado di valutare correttamente i candidati a causa della ristrettezza dei tempi imposti dalle colleghe, le quali - a suo giudizio - parimenti non potevano avere letto tutte le pubblicazioni presentate dai candidati, e avevano quindi formulato giudizi inadeguati perché probabilmente mosse dal desiderio di accelerare i tempi e di non dover tornare in una località così lontana dalle loro residenze.

11 Ritiene questo Giudice che più elementi depongano per la veridicità delle affermazioni rese dalle commissarie De Leonardis e Priulla e, conseguentemente, per la falsità di quelle rese dall'imputato Strassoldo.

In primo luogo appare difficilmente comprensibile il motivo per cui lo Strassoldo, presente quando la commissione redigeva il programma dei lavori, indicando nel 07.05.2011 l'ultima riunione, non manifestava da subito la sua perplessità in merito alla ristrettezza dei tempi programmati, ciò che non poteva non essere da subito evidente a un docente di lunga esperienza. Se cioè il suo ostruzionismo realmente derivava da una *oggettiva* inadeguatezza del tempo individuato dalla commissione per la lettura delle opere e le valutazioni dei candidati, dato noto da prima dell'avvio dei lavori, ci si deve chiedere perché l'opposizione giungeva solo quando emergeva la prevalenza della candidata Rinaldi sull'Orioles.

Non solo. L'affermazione dello Strassoldo appare in contraddizione già con un dato oggettivo, provato documentalmente. Strassoldo aveva infatti redatto quantomeno una bozza di giudizio dei singoli candidati, esattamente come fatto dalle altre commissarie (si veda l'aff. 194 e ss.), compresi i candidati Orioles e Rinaldi. Non corrisponde quindi a verità che lo Strassoldo si trovasse realmente nella necessità di avere più tempo per leggere le pubblicazioni dei candidati. E invero, delle due l'una: o gli era possibile formulare i giudizi per ogni candidato, dando anche conto delle pubblicazioni di ciascuno, ciò che presupponeva logicamente che il tempo per la valutazione comparativa dei candidati fosse sufficiente, o il tempo era insufficiente già per leggere le opere, ma in tal caso lo Strassoldo non avrebbe

redatto i giudizi, la cui lettura consente di evidenziare come l'imputato li abbia resi analitici, dettagliati, con riferimenti sia alla carriera che alle pubblicazioni di ogni singolo candidato.

Ancora, se corrispondesse a verità quanto sostenuto dallo Strassoldo in ordine alla sua aperta critica sui tempi dei lavori, non invece come sostenuto dalle altre commissarie sui punteggi assegnati, e se è vero, come dallo stesso imputato dichiarato, che tale critica emergeva in tutta la sua evidenza nel corso della riunione del 20.05.2011, risulterebbe inspiegabile la ragione per la quale il verbale, nella sua versione originaria e non in quella successivamente riformulata dall'imputato, non faceva menzione di tale essenziale circostanza. È di piena evidenza, infatti, che all'esito di una riunione nella quale emergevano contrasti non già sulla valutazione di questo o quel candidato bensì sulla possibilità stessa di svolgere correttamente i lavori, impedita a dire dello Strassoldo dai tempi ristretti imposti dalle frettolose colleghe, il presidente avrebbe preteso che tale osservazione venisse verbalizzata.

La circostanza appare ancor più chiaramente indicativa della non veridicità delle dichiarazioni dell'imputato se letta in uno con la decisione dello Strassoldo di redigere una nuova bozza di verbale, quella presentata alla riunione del 06.07.2011, nella quale l'imputato poneva in chiarissima evidenza la sua critica ai tempi imposti per i lavori e alle valutazioni, a suo dire inadeguate, dei candidati e delle loro opere.

In realtà, come sostenuto dalle due commissarie, la critica ai tempi dei lavori non veniva formulata alla riunione del 20.05.2011. In quella occasione l'imputato manifestava unicamente il proprio disappunto per la soccombenza dell'Orioles, tentando di forzare la mano delle colleghe mediante il rifiuto di sottoscrivere il verbale. Era solo nella nota del 23.05 indirizzata al Rettore che lo Strassoldo aveva modo di "abbellire" il proprio ostruzionismo addebitandolo alla condotta delle colleghe, e redigendo in seguito quella bozza di verbale che, accusando apertamente la De Leonardis e la Priulla di superficialità e avventatezza nei giudizi, costoro rifiutavano di sottoscrivere alla riunione del 06.07.2011.

Milita in questo senso, d'altra parte, una ulteriore contraddizione intrinseca al racconto dello Strassoldo. Se anche fosse vero che le commissarie De Leonardis e Priulla, già il 07.05.2011, erano poco inclini a prolungare i lavori della commissione in quanto, come affermato dall'imputato, non facevano mistero del dispendio di tempo ed energie necessario per raggiungere Udine, nondimeno le stesse decidevano di accettare la proposta dello Strassoldo di riunirsi nuovamente, il 20.05.2011, per una sessione ulteriore rispetto a quelle programmate.

Ma se così è, e lo è oggettivamente, tutti i commissari avrebbero avuto tredici ulteriori giorni per compiere quelle operazioni valutative che lo Strassoldo lamentava di non essere riuscito a compiere, e accusava le colleghe di non avere a loro volta compiuto. E quindi, va da sé, il 20.05.2011 i rilievi dello Strassoldo avrebbero dovuto concentrarsi solo sul merito delle valutazioni dei singoli candidati, non più sul tempo per valutarli che a quella data sarebbe stato congruo.

Ancora di più alla riunione conclusiva del 06.07.2011, quando il lungo tempo ormai decorso dall'inizio della procedura non poteva giammai giustificare ulteriori rilievi sui tempi per la lettura delle pubblicazioni.

E invece, a conferma che l'intento dell'imputato era quello di ostacolare la vittoria di un candidato diverso dal figlio del collega di facoltà, due mesi dopo la riunione nella quale i tre commissari redigevano le bozze dei giudizi sui singoli candidati, lo Strassoldo ancora rifiutava di sottoscrivere i verbali e la relazione conclusiva, sempre sostenendo - ormai contro l'evidenza del calendario - che i tempi erano troppo ristretti.

In realtà non erano i tempi a essere ristretti, bensì il giudizio finale sui candidati che non soddisfaceva l'imputato, il quale avrebbe ben potuto redigere la relazione di minoranza, ma era consapevole che tale condotta non avrebbe impedito la vittoria della candidata Rinaldi.

(la lettura
dei testi
si può fare
solo nella
sede del
concorso !)

??

{

qui il giudice ha perso la lucidità
il 6/10 era la due a rapporto di primario

2

Unico mezzo per evitare tale esito era provocare la decadenza della commissione impedendo l'esteriorizzazione della sua volontà mediante verbali privi di sottoscrizione.

Evidenziate le contraddizioni e le inverosimiglianze nel racconto dell'imputato, deve per converso rilevarsi come le narrazioni delle commissarie De Leonardis e Priulla appaiono intrinsecamente coerenti, mai in contraddizione tra loro, e prive di un movente che avrebbe dovuto indurle a calunniare lo Strassoldo, accusandolo di avere apertamente abusato del proprio ufficio in forza di un "mandato istituzionale".

L'imputato, per vero, nel corso del suo interrogatorio faceva riferimento a un atteggiamento "ostile" che le colleghe manifestavano nei suoi confronti alla riunione del 20.05.2011, adombrando che ciò dipendesse da una telefonata intercorsa tra la De Leonardis e la preside Riem, con la quale lo Strassoldo non era in buoni rapporti.

Non vi è evidenza alcuna che la Riem abbia, nel corso di una telefonata che sicuramente era intercorsa, in quanto menzionata dalla Riem stessa e dalla De Leonardis, istigato le commissarie a un atteggiamento ostile nei confronti dell'imputato. Né le commissarie, ritiene questo Giudice, avevano necessità di essere istigate in tal senso da terzi, avendo entrambe dichiarato che già alla riunione del 07.05.2011 il comportamento dello Strassoldo era stato fonte per loro di incredulità e indignazione.

Va rilevato, in punto di "interesse" dei partecipi a questa vicenda, che mentre la De Leonardis e la Priulla, componenti sorteggiate per il concorso, non risulta avessero interessi diretti o "mandati istituzionali" per far prevalere la candidata Rinaldi, l'Orioles era pur sempre figlio dell'ex preside della facoltà dello Strassoldo, ed era quello stesso che, secondo l'affermazione dello Strassoldo riportata dalla Riem, egli assicurava non avrebbe partecipato al concorso per evitare gli imbarazzi derivanti dalla parentela. *(e come poteva?)*

Ritenuto quindi provato che la violazione di legge veniva compiuta dallo Strassoldo al preciso scopo di ostacolare il completamento della procedura selettiva e per impedire la vittoria di un candidato diverso da quello da lui preferito, deve ritenersi integrato il requisito dell'ingiustizia della condotta richiesto dalla norma incriminatrice.

È noto infatti che la c.d. teoria della "doppia ingiustizia", secondo la quale non qualsiasi violazione di precetti produttiva di danno o vantaggio patrimoniale è incriminata dall'art. 323 c.p., ma solo il caso in cui tale condotta sia caratterizzata da una ulteriore qualificazione che si aggiunge a quella intrinseca all'inadempimento normativo, individua tale elemento ulteriore nella strumentalizzazione dei poteri conferiti al pubblico ufficiale, realizzata attraverso una condotta intenzionalmente antidoverosa e finalizzata alla produzione di un evento offensivo che si individua nella oggettiva deviazione della funzione o del servizio rispetto alla causa tipica.

A parere di questo Giudice trattasi di descrizione che si ataglia perfettamente alla condotta ascritta all'imputato.

Rimane da trattare, nella articolata ricostruzione probatoria del delitto di abuso di ufficio, il punto dell'ingiustizia del danno arrecato a terzi (non trattandosi nel caso in esame di una condotta produttiva di ingiusto profitto in capo al soggetto agente).

È indiscutibile che l'ateneo abbia patito un danno di natura patrimoniale (oltre al danno all'immagine) per effetto della condotta illegittima dell'imputato. La procedura, che aveva evidentemente comportato l'impiego di personale docente e non docente, l'emanazione di provvedimenti ufficiali, l'attivazione del complesso procedimento amministrativo dipanatosi per un anno e tre mesi dalla pubblicazione del bando fino alla dichiarazione di decadenza della commissione, veniva interamente vanificata.

L'ateneo era così costretto a ripeterla *ex novo* (la documentazione che attesta la ripetizione della procedura, i lavori della nuova commissione, le valutazioni comparative e la nomina del

vincitore è presente in atti) sostenendone nuovamente i costi, e patendo per la seconda volta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei commissari provenienti da fuori Regione.

Inoltre, l'ateneo rimaneva privo per oltre un anno del contributo intellettuale e scientifico del ricercatore che, se la procedura fosse stata portata a termine secondo le previsioni normative, sarebbe stato assunto in epoca ampiamente anteriore.

Lo stesso Rettore rappresentava che l'ateneo stava valutando se segnalare l'accaduto alla Corte dei Conti per il danno patito

Infine, il vincitore del concorso – che, merita ricordarlo, veniva individuato nella stessa dott.ssa Rinaldi in entrambe le procedure selettive, a conferma della correttezza della valutazione operata dalla prima commissione – veniva illegittimamente privato del diritto all'assunzione presso l'ateneo udinese e del relativo compenso, che gli sarebbe spettato già per effetto della vittoria della prima procedura. *(ma di questo poi non si tratta qui)*

Che la produzione del danno ingiusto rientrasse nel dolo intenzionale dell'imputato appare evidente.

Va infatti ricordato che il Rettore espressamente dichiarava di avere chiesto più volte allo Strassoldo la consegna della relazione di minoranza o, in alternativa, di provvedere alla firma dei verbali, ma non avendo ottenuto alcuna risposta si vedeva costretta a disporre la decadenza della commissione (s.i.t. Compagno, 10.07.2012). Si è inoltre già detto delle ragioni che non consentivano al Rettore di disporre la proroga della commissione stessa, che qui non si ripeteranno.

Non può esservi quindi alcun dubbio che, in presenza di una piena consapevolezza che il proprio atteggiamento ostruzionistico avrebbe determinato la decadenza della commissione (e il conseguente danno per l'amministrazione e il privato candidato), e in presenza di un "mandato istituzionale" che animava l'imputato per ottenere la vittoria di un candidato che la maggioranza dei commissari aveva ritenuto meno meritevole di altro, che l'oggetto del dolo dell'imputato consisteva nell'impedire il perfezionamento del concorso e la vittoria della candidata Rinaldi.

Tale obiettivo, d'altra parte, veniva esplicitato alle commissarie De Leonardis e Priulla dopo avere constatato che costoro non erano disponibili a "ribaltare i punteggi".

L'intenzione esplicita dell'imputato, in conclusione, era impedire la vittoria del candidato a lui sgradito. E tale atteggiamento psicologico integra, con ogni evidenza, il dolo intenzionale richiesto dalla norma incriminatrice per la configurazione del delitto contestato.

Passando brevemente all'analisi della contestazione di falso ideologico, ritiene questo Giudice che la condotta come descritta in imputazione e documentata in atti non raggiunga la soglia di idoneità necessaria, a mente dell'art. 56 c.p., a integrare il delitto nella sua forma tentata.

Va ricordato, infatti, che secondo la giurisprudenza formatasi sulla individuazione dello stadio di avanzamento degli atti idoneo a integrare il delitto nella sua forma tentata (a partire già dalla nota sentenza Kofler, SS.UU. 18 marzo 1970, n. 1, in Ced 115786), l'azione deve ritenersi idonea quando possa causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali.

Nel caso che ci occupa, a ben vedere, lo Strassoldo aveva certamente realizzato una condotta inquadabile nel *genus*, penalmente irrilevante, degli atti preparatori, redigendo una bozza di verbale contenente una non veritiera descrizione degli eventi occorsi nella riunione del 20.05.2011, ma perché tali atti potessero divenire idonei al perfezionamento del delitto di cui

*Lo ha fatto,
dopo la
sentenza
dell'anonimo*

FALSO!

*(procedo
alle
interventi!)*

all'art. 479 c.p. avrebbe dovuto esservi la concreta possibilità che gli altri due commissari sottoscrivessero l'atto.

In mancanza di tale concreta possibilità, la cui verosimiglianza deve essere valutata secondo il noto criterio della prognosi postuma a base parziale (e quindi sulla base delle circostanze esistenti e note al soggetto agente al momento dell'azione), gli atti non potrebbero mai essere definiti idonei alla commissione del delitto ma, al più, preparatori dello stesso.

Ora, pare evidente a questo Giudice che lo Strassoldo fosse pienamente consapevole che le possibilità di ottenere il consenso della De Leonardis e della Priulla alla sottoscrizione del verbale in questione erano remote, conclusione cui può giungersi con certezza richiamando le argomentazioni svolte in precedenza.

È anzi la diretta contrapposizione maturata tra l'imputato e le due colleghe nel corso delle riunioni precedenti, consacrata in quella bozza di verbale che lo Strassoldo tentava di far sottoscrivere, che rendeva del tutto improbabile che quel falso potesse mai giungere a compimento.

Gli atti compiuti sono pertanto inidonei alla realizzazione del delitto contestato e l'imputato deve essere assolto dal relativo capo di imputazione per insussistenza del fatto.

* * *

In punto di quantificazione della pena non ritiene questo Giudice che siano emersi elementi di particolare meritevolezza tali da consentire la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, escluso ora per espresso divieto normativo che lo stato di incensuratezza possa di per sé costituirne il fondamento.

La valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. impone di evidenziare, tuttavia, per un verso la positività della condotta dell'imputato sia precedente che successiva al reato, e la non particolare intensità del dolo.

Operata quindi la diminuzione di pena prevista per il rito prescelto, partendo dal compasso editale previsto nella formulazione dell'art. 323 c.p. vigente all'epoca del fatto (antecedente la modifica introdotta con l. 06.11.2012, n. 190), si ritiene equa la condanna alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna segue, in forza del combinato disposto degli artt. 28 e 31 c.p., l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno, trattandosi di delitto commesso con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.

L'incensuratezza dell'imputato, le circostanze complessive del fatto e le particolari condizioni nelle quali lo stesso di è verificato, consentono di formulare un giudizio prognostico favorevole alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

per questi motivi

letti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

Raimondo Strassoldo Graffembergo responsabile del delitto di cui all'art. 323 c.p. e, operata la diminuzione di pena per il rito, lo

condanna

alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;



che il cambiamento nell'atteggiamento delle due colleghe fosse dipeso dalla telefonata della preside, con la quale ho avuto dei problemi in relazione a questioni di lavoro. Le colleghe hanno iniziato a predisporre verbali ma io ho detto loro che le carte che stavano predisponendo non avevano alcun valore perché il procedimento non poteva dirsi concluso senza una adeguata valutazione delle pubblicazioni. Per questa ragione mi sono rifiutato di firmare il verbale stilato dalle colleghe. Le colleghe hanno affermato che per loro il procedimento era concluso e che non avevano nessuna intenzione di tornare a Udine e pretendevano che il loro verbale venisse consegnato agli uffici. Sapevo che era irrituale portare il loro verbale agli uffici competenti perché non aveva alcun valore giuridico ma lo ho fatto per cortesia verso le colleghe. Per le colleghe il lavoro della commissione era concluso per me la situazione della commissione era in stallo. Dopo circa un mese è arrivato l'invito del rettore a riunirci di nuovo. Ho deciso di partecipare alla riunione del 6.7.2011 con l'intenzione di avvallare la candidatura della Rinaldi e firmare i verbali predisposti dalle colleghe. La riunione del 6.7.2011 è durata circa un quarto d'ora. Ho presentato la bozza del verbale della riunione del 20.5.2011 con la mia relazione di minoranza. Riconosco nel documento che mi viene esibito (aff. pm 189 retro) la bozza che ho presentato alle colleghe per la firma. La bozza da me predisposta riporta integralmente le valutazioni delle colleghe del 20.5.2011. Le colleghe hanno rifiutato di firmare la bozza e hanno interrotto la riunione, probabilmente perché nella mia versione della riunione del 20.5.2011 non avevo ritenuto sufficiente l'approfondimento da loro dedicato all'analisi delle pubblicazioni dei candidati.

D:E' vero che nella riunione del 20.5.2011 lei ha detto alle colleghe che avrebbe firmato il verbale solo se fossero stati ribaltati punteggi e giudizi facendo risultare vincitore Marco Orioles?

R: Non è vero. Ho detto che era necessario procedere ad una valutazione maggiormente approfondita dei titoli dei candidati migliori. Alla luce della mia conoscenza ed esperienza posso affermare che Orioles Marco era il candidato migliore in quanto i suoi titoli attestavano maggiore duttilità alle problematiche sociologiche tipiche dell'ambiente in cui opera l'Università di Udine, mentre la candidata Rinaldi aveva una esperienza significativa ma settoriale. Mi riporto a quanto contenuto nella mia relazione di minoranza dove ho evidenziato le ragioni per le quali, all'esito delle mie approfondite valutazioni compiute in vista della riunione del 6.7.2011, ritenevo Marco Orioles il candidato migliore. Ci tengo a precisare che la mia valutazione di Marco Orioles quale migliore candidato non era influenzata da alcuna ragione personale o relativa ai rapporti con la facoltà, tanto che posso dire che il candidato che di cui la facoltà auspicava la vittoria, anch'esso mio dottorando, non è stato ritenuto idoneo per assenza di titoli.

Il presente verbale, previa lettura, viene chiuso e sottoscritto alle ore 11.53

LA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI: _____

IL DIFENSORE: _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.ssa Barbara Loffredo - Sost.)

la mia relazione di minoranza

letto l'art. 31 c.p.,

dichiara

l'imputato interdetto dai pubblici uffici per un anno;

letto l'art. 163 c.p.,

concede

all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena;

letto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

l'imputato dal delitto di cui agli artt. 56 e 479 c.p. perché il fatto non sussiste.

Termine per il deposito della motivazione indicato in giorni 60 ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p.

Così deciso in Udine, 28 maggio 2014

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

Roberto Venditti

IL CANCELLIERE
Sebastiano Di Montegracco
di Montegracco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Udine, 25 LUG. 2014

IL CANCELLIERE
Sebastiano Di Montegracco
di Montegracco